

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 322CGF

(2013/2014)

**TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N. 270/CGF– RIUNIONE DEL 23 APRILE 2014**

COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Dott. Luigi Caso, Prof. Paolo Tartaglia, Prof. Alessandro Zamponi – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. A.C.D. GIOVANI FUCECCHIO 2000 AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 3 A CARICO DEI SIGG.RI GIOVANNELLI FABIO E CIURLI FABRIZIO;**
- **AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S.,**

INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 4626/1110PF09-10/SP/BLP DEL 22.5.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 31/CDN del 7.11.2013)

La società A.C.D. Giovani Fucecchio 2000 ha proposto ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 31/CDN del 7.11.2013) con la quale, in accoglimento dell'appello proposto dalla Procura Federale avverso la pronuncia della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana della L.N.D. della F.I.G.C., era stata irrogata, a carico dei dirigenti della predetta Società, sigg.ri Giovannelli Fabio e Ciurli Fabrizio, la sanzione della inibizione per mesi 3.

A fondamento del proprio ricorso, la società A.C.D. Giovani Fucecchio 2000 adduce la circostanza che, dopo che la predetta pronuncia è divenuta inappellabile, il sig. Riccio Angelo ha inviato, in data 7.11.2013, alla Procura Federale una lettera nella quale sostiene che la propria deposizione (sulla quale è stato fondato il deferimento dei sigg.ri Giovannelli Fabio e Ciurli Fabrizio) sarebbe stata "*in parte travisata e verbalizzata in modo incompleto*".

Questa Corte, con ordinanza del 24.1.2014, ha chiesto alla Procura Federale di effettuare gli opportuni accertamenti su quanto rappresentato dal sig. Riccio Angelo nella missiva, più sopra menzionata.

La Procura Federale ha fatto pervenire gli esiti dei predetti accertamenti con nota del 21.3.2014.

Il ricorso in epigrafe è inammissibile.

L'art. 39 C.G.S., come noto, prevede che le decisioni, adottate dagli Organi della Giustizia Sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte di Giustizia Federale, tra le altre ipotesi, " d) *se sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia*".

Orbene, la Società ricorrente ritiene che, nel caso che ci occupa, ricorrerebbe l'ipotesi di cui all'art. 39, lett. d), seconda parte, C.G.S. atteso che, dopo che la pronuncia della Commissione Disciplinare Nazionale è divenuta inappellabile, il sig. Riccio Angelo ha inviato, in data 7.11.2013, alla Procura Federale una lettera nella quale sostiene che la propria deposizione (sulla quale è stato fondato il deferimento dei sigg.ri Giovannelli Fabio e Ciurli Fabrizio) sarebbe stata *"in parte travisata e verbalizzata in modo incompleto"*.

Al proposito, questa Corte rileva come gli accertamenti, compiuti dalla Procura su richiesta di questa Corte, abbiano permesso di accertare che la lettera, inviata dal sig. Riccio Angelo alla Procura Federale in data 7.11.2013, non costituisce un fatto nuovo *"la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia"*.

A quanto sopra, si aggiunga che non possono avere ingresso, nel presente giudizio di revocazione, le considerazioni, ulteriormente illustrate dalla Società ricorrente nella memoria depositata in vista della seduta del 23.4.2014, atteso che le stesse sono volte a trasformare il presente giudizio in un terzo grado di merito, non previsto dall'ordinamento federale.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall'A.C.D. Giovani Fucecchio 2000 di Fucecchio (Firenze).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.S. OSTIA MARE LIDO CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, OSTIA MARE LIDO CALCIO/LUPA ROMA DEL 29.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 88 del 31.3.2014)

La A.S. Ostia Mare Lido Calcio S.r.l. ha proposto ricorso avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 88 del 31.3.2014) all'esito della gara del Campionato Nazionale Juniores Ostia Mare Lido/Lupa Roma del 29 marzo 2014, con la quale alla reclamante società è stata inflitta la sanzione dell'ammenda di €. 1.000,00.

A sostegno di tale decisione, il Giudice Sportivo poneva la circostanza, riferita nel rapporto del Direttore di gara, che, durante l'intera gara i sostenitori della reclamante società avevano rivolto alla terna arbitrale espressioni offensive e che, al termine della gara, alcuni di questi sostenitori (riconoscibili dalla tuta sociale indossata) avevano rivolto al Direttore di gara – che stava uscendo del recinto di gioco - insulti e minacce (addirittura uno degli aggressori aveva tentato di colpirlo).

A sostegno del proprio ricorso, la A.S. Ostia Mare Lido Calcio S.r.l. evidenziava che, durante la partita, il pubblico aveva mantenuto un atteggiamento sportivo senza mai eccedere in comportamenti offensivi, che l'aggressione non era avvenuta immediatamente al di fuori del recinto di gioco ma nel parcheggio pubblico e che non vi era prova che gli aggressori fossero sostenitori della società reclamante, atteso che la medesima tuta sociale è indossata anche dagli atleti della Scuola calcio, anch'essi presenti in loco al momento dei fatti.

In primo luogo, occorre ricordare che i fatti su cui si fonda l'impugnata decisione sono stati riportati con estrema precisione nel rapporto stilato dal Direttore di gara nel proprio rapporto che, ai sensi dell'art. 35, comma 2, C.G.S., fa *"piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare"*.

In secondo luogo, occorre precisare che la reclamante società non nega l'avvenuta aggressione, limitandosi a precisarne il luogo e a dubitare della riconducibilità degli aggressori al novero dei propri sostenitori (ipotizzando che si trattasse di sostenitori della relativa Scuola di calcio).

Premessa l'irrelevanza della circostanza in ordine alla precisa indicazione del luogo dell'aggressione (comunque avvenuta nelle immediate vicinanze del recinto di gioco ai sensi dell'art. 14, comma 1, C.G.S.), occorre precisare che la società reclamante non ha fornito alcuna prova contraria rispetto a quanto affermato nel rapporto del Direttore di gara, essendo i relativi argomenti idonei tutt'al più a suscitare dubbi piuttosto che a fornire prove.

In altri termini, per confutare le risultanze del rapporto del Direttore di gara la parte ricorrente aveva l'onere di produrre una prova contraria, idonea a provare fatti contrari a quanto

affermato in detto rapporto; la semplice allegazione di circostanze idonee a suscitare meri dubbi non può ritenersi sufficiente ad assolvere a tale onere probatorio.

Premesso quanto sopra con riferimento ai fatti di causa, e venendo alla sanzione inflitta, questa deve considerarsi congrua e giustificata in quanto del tutto conforme nel minimo a quanto disposto dall'art. 12, comma 6, ultimo periodo, C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Ostia Mare Lido Calcio di Ostia (Roma).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO A.S. OSTIA MARE LIDO CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. BELLINI ANTONIO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, OSTIA MARE LIDO CALCIO/LUPA ROMA DEL 29.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 88 del 31.3.2014)

La A.S. Ostia Mare Lido Calcio S.r.l. ha proposto ricorso avverso la decisione assunta dal Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 88 del 31.3.2014) all'esito della gara del Campionato Nazionale Juniores Ostia Mare Lido/Lupa Roma del 29 marzo 2014, con la quale sig. Bellini Antonio, allenatore della squadra ricorrente, è stata inflitta la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara.

A sostegno di tale decisione, il Giudice Sportivo poneva la circostanza, descritta nel rapporto del Direttore di gara, che il Bellini era stato allontanato per aver rivolto al Direttore di gara espressioni offensive, espressioni reiterate anche al momento della notifica del provvedimento disciplinare.

A sostegno del proprio ricorso, la A.S. Ostia Mare Lido Calcio S.r.l., pur riconoscendo che il sig. Bellini aveva energicamente contestato la decisione arbitrale, rilevava che lo stesso non aveva usato espressioni offensive, limitandosi ad appellare il Direttore di gara con l'appellativo di "fenomeno".

In primo luogo, occorre ricordare che i fatti su cui si fonda l'impugnata decisione sono stati riportati con estrema precisione nel rapporto stilato dal Direttore di gara nel proprio rapporto che, ai sensi dell'art. 35, comma 2, C.G.S., fa "piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare".

In secondo luogo, la stessa parte ricorrente ammette che il Bellini ha reagito energicamente al provvedimento di allontanamento ma assume che lo stesso ha usato espressioni diverse da quelle indicate nel citato rapporto.

A prescindere dall'esame circa la particolare valenza probatoria di quest'ultimo, ci si limita a rilevare come, in base alla recente giurisprudenza della Cassazione, ai fini della sussistenza del delitto di ingiuria è sufficiente che l'agente abbia consapevolmente apostrofato l'interlocutore con un epiteto, chiaramente offensivo in relazione al contesto in cui è stato pronunciato, ed effettivamente percepito come tale, a nulla rilevando l'assenza in capo al primo soggetto dell'intenzione di offendere.

In tal senso, non vi è dubbio che anche l'epiteto indicato dalla ricorrente non poteva non risultare offensivo, in considerazione del contesto nel quale era stato pronunciato e delle modalità della protesta (definita energica dalla stessa ricorrente).

Premesso quanto sopra con riferimento ai fatti di causa, e venendo alla sanzione inflitta, questa deve considerarsi congrua e giustificata in quanto del tutto conforme a quanto disposto dall'art. 19 C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Ostia Mare Lido Calcio di Ostia (Roma).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO U.S.D. NOTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE INFLITTA AL CALC. CONTI DANIELE SEGUITO GARA

USD NOTO/USD CAVESE 1919 DEL 30.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 107 del 2.4.2014)

La U.S.D. Noto ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 107 del 2.4.2014 con la quale è stata comminata al calciatore Conti Daniele la sanzione della squalifica di 5 gare effettive con la seguente motivazione: “espulso per avere a gioco fermo ed in reazione ad un fallo subito, colpito un calciatore avversario con una testata al corpo, alla notifica del provvedimento disciplinare continuava a spintonare i calciatori avversari rifiutandosi di abbandonare il terreno di gioco. Reiterava la propria protesta anche a fine gara nella zona antistante gli spogliatoi”.

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica la ricorrente ha sostenuto l'eccessività della sanzione. Ciò in quanto a seguito di un fallo di gioco vi sarebbe stato soltanto un contatto fisico tra il Conti e un giocatore avversario, senza che si configurasse come comportamento violento e la sanzione non sarebbe comunque giustificata dal comportamento successivamente tenuto dal calciatore.

Il ricorso va respinto in quanto la sanzione appare congrua in relazione al comportamento tenuto dal calciatore così come puntualmente riportato nel rapporto dell'Arbitro, non essendovi pertanto alcun motivo per distaccarsi dalla decisione assunta dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S.D. Noto di Noto (Siracusa).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO A.S.D. BOJANO AVVERSO:

- **DECISIONI MERITO GARA BOJANO/RECANATESE DEL 30.3.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 107 del 2.4.2014);
- **ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI SERIE D GIRONE I 2013/2014 E SVINCOLO DI AUTORITÀ DEI CALCIATORI CON DECORRENZA 2.4.2014** (Delibera del Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 108 del 4.4.2014)

Con atto dell'8.4.2014, la società A.S.D. Bojano ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 107 del 2.4.2014) con la quale sono state irrogate, a carico della Società odierna ricorrente, la punizione sportiva della perdita della gara Bojano/Recanatese del 30.3.2014, con il punteggio 0-3 nonché l'esclusione dal Campionato di Serie D, Girone F, Stagione Sportiva 2013/2014, oltre alla sanzione pecuniaria di € 8.000,00.

Con il medesimo atto, la società A.S.D. Bojano ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso il Com. Uff. n. 108 del 4.4.2014 del Dipartimento Interregionale della L.N.D. con il quale è stata deliberata l'esclusione della società A.S.D. Bojano dal Campionato di Serie D, Girone F, Stagione Sportiva 2013/2014, e lo svincolo d'autorità di tutti i calciatori tesserati per l'attività dilettantistica, con decorrenza 2 aprile 2014.

Il ricorso in epigrafe è, in parte, inammissibile e, per il resto, infondato.

Con riferimento all'impugnazione del Com. Uff. n. 108 del 4.4.2014 del Dipartimento Interregionale della L.N.D. con il quale è stata deliberata l'esclusione della società A.S.D. Bojano dal Campionato di Serie D, Girone F, Stagione sportiva 2013/2014, e lo svincolo d'autorità di tutti i calciatori tesserati per l'attività dilettantistica, con decorrenza 2 aprile 2014, si evidenzia la manifesta incompetenza di questa Corte a conoscere della predetta impugnativa.

Ed invero, né l'art. 34, comma 10, dello Statuto della F.I.G.C. né l'art. 31 C.G.S., né altra disposizione federale attribuiscono a questa Corte la competenza a conoscere della predetta impugnativa.

Quanto, invece, all'impugnazione della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 107 del 2.4.2014) con la quale sono state irrogate, a carico della Società odierna ricorrente, la punizione sportiva della perdita della gara Bojano/Recanatese del 30.3.2014, con il punteggio 0-3 nonché l'esclusione dal Campionato di Serie D, Girone F, Stagione Sportiva 2013/2014, oltre alla sanzione pecuniaria di €

8.000,00, questa Corte non può che rilevare come, dagli atti ufficiali, emerga che la gara Bojano-Recanatese, prevista per il giorno 30.3.2014, non si è disputata a cagione del mancato pagamento di somme coattivamente disposto dalla L.N.D.; inadempienza che, secondo quanto disposto dall'art. 53, comma 6. N.O.I.F., equivale a rinuncia alla disputa della gara.

Né, al fine di pervenire ad una diversa decisione, valgono le considerazioni addotte dalla Società ricorrente a giustificazione del predetto mancato pagamento, atteso che le stesse non risultano suffragate da alcuna documentazione comprovante la fondatezza delle stesse ed equivalgono, pertanto, a mere asserzioni (alcune delle quali connotate da un carattere diffamatorio nei confronti degli Organi federali di cui vengono denunciate gravi inadempienze).

A tale proposito, deve, peraltro, evidenziarsi che, in occasione di ben tre gare precedenti quella di cui più sopra (Bojano/Città di Giulianova 1924 del 10.11.2013, Bojano-Sulmona Calcio 1921 del 2.3.2014 e Bojano/Ancona 1905 del 16.3.2014), la società A.S.D. Bojano non si è presentata sul terreno di gioco, subendo la punizione sportiva della perdita delle predette gare con il punteggio 0-3 ma non ha tempestivamente proposto reclamo avverso le predette decisioni del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D., limitandosi, in questa sede, peraltro del tutto irritualmente, a chiedere la ripetizione delle sole gare Bojano/Sulmona e Bojano/Ancona. Non vi è chi non veda la singolarità del predetto comportamento della Società odierna ricorrente che ben avrebbe potuto, ove fosse stata convinta della bontà delle proprie tesi, proporre tempestiva impugnazione avverso le predette decisioni anziché aspettare di essere sanzionata, una volta intervenuta la quarta rinuncia alla disputa di una gara, con la gravissima punizione sportiva dell'esclusione dal Campionato di appartenenza.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Bojano di Foggia in relazione al profilo di cui al Com. Uff. n. 108 del 4.4.2014; lo respinge nel resto.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO A.S.D. TORRECUSO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO FINO AL 31.12.2014 CON OBBLIGO DI DISPUTA DELLE GARE IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE;**
- **AMMENDA DI € 5.000,00,**

INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TORRECUSO/CITTÀ DI MESSINA DEL 6.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 111 del 9.4.2014)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata su Com. Uff. n. 111 del 9.4.2014, ha disposto la squalifica del campo di gioco della società Torrecuso Calcio fino al 31.12.2014 con obbligo di disputare le gare in campo neutro ed a porte chiuse oltre all'ammenda di € 5.000,00 *“per avere propri sostenitori: - per l'intera durata del secondo tempo rivolto agli ufficiali di gara espressioni gravemente ingiuriose e minacciose; - al 44° del secondo tempo, in seguito alla realizzazione di una rete da parte della squadra ospite, lanciato sul campo un accendino ed una bottiglietta piena d'acqua; - tra il 30° minuto del secondo tempo ed il termine della gara, fatto oggetto un assistente arbitrale del lancio di due pietre delle dimensioni di 6x5cm, che attingevano l'ufficiale di gara alla schiena, nonchè del lancio di numerosi sputi che raggiungevano lo stesso assistente alla testa, alla nuca ed alle spalle. Al termine della gara i componenti la terna arbitrale, raggiunto con difficoltà e con l'aiuto delle forze dell'ordine il proprio spogliatoio, non riuscivano a chiuderne la porta d'ingresso a causa dell'indebita presenza, nella zona antistante gli spogliatoi, di più persone (almeno 7), tutte chiaramente riconducibili alla società ospitante, le quali tentavano di entrare nel locale e nel contempo inveivano contro gli ufficiali di gara all'indirizzo dei quali rivolgevano volgari ingiurie e gravi minacce (del tipo "dovete morire", "non uscite vivi da qui") e lanciavano sputi, alcuni dei quali attingevano, anche in pieno volto, gli stessi ufficiali di gara. Nella circostanza, due delle dette persone colpivano uno degli assistenti arbitrali, a distanza di alcuni minuti l'una dall'altra, con due violenti schiaffi in pieno volto, procurando al medesimo intensa sensazione dolorifica, arrossamento della zona colpita, giramenti di testa ed appannamento della vista all'occhio destro. Gli ufficiali di gara,*

accompagnati dal comandante della locale caserma dei carabinieri, riuscivano a raggiungere la propria auto e constatavano che la stessa presentava una delle ruote posteriori sgonfia e numerosi e profondi graffi su tutta la carrozzeria. Dopo avere sostituito la gomma, l'auto con a bordo la terna arbitrale usciva dall'impianto scortata da una pattuglia dei carabinieri, ma, non appena varcato il cancello, veniva colpita con numerosi calci alle fiancate da un gruppo di sostenitori locali (circa 30) ed ulteriormente danneggiata. All'assistente arbitrale colpito al volto veniva riscontrato al pronto soccorso dell'ospedale Moscati di Avellino, presso il quale alle ore 19,36 il medesimo si era recato per i necessari controlli, "trauma contusivo lieve emilfaccia dx ed orbitario dx" con una prognosi di 3 giorni. Sanzione così determinata in considerazione sia della estrema gravità dei fatti, sintomatici della totale assenza negli autori dei principi informatori dell'attività sportiva, sia della particolare violenza insita nella condotta dei medesimi, oggettivamente idonea, detta condotta, a cagionare agli ufficiali di gara lesioni fisiche di particolare rilevanza. Con obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati. (R A - R AA)".

Avverso tale decisione la società Torrecuso Calcio ha preannunciato formalmente reclamo in data 9.4.2014 chiedendo la trasmissione di copia degli atti ufficiali di gara. In data 10.4.2014 la Segreteria della Corte di Giustizia Federale ha trasmesso copia degli atti e, in data 16.4.2014, la società Torrecuso ha trasmesso i motivi del proprio reclamo in ragione dei quali ha chiesto la sensibile riduzione della sanzione della squalifica del campo e l'annullamento, o comunque la riduzione, della sanzione dell'ammenda. A dire della ricorrente, infatti, la sanzione non sarebbe proporzionata rispetto alla effettiva gravità dei fatti descritti nei referti della terna arbitrale che risulterebbero ridimensionati nella relazione di servizio dei Carabinieri intervenuti. La sanzione poi risulterebbe comunque eccessivamente gravosa in considerazione: a) della assenza di precedenti di rilievo a carico della società; b) del fatto che la gara si sarebbe svolta regolarmente; c) della supposta fattiva collaborazione del presidente della società (il Sig. Tedesco, presidente e medico sociale) che si sarebbe prodigato al fine di salvaguardare l'incolumità degli Ufficiali di gara; d) dei precedenti della giustizia federale che avrebbe sanzionato in maniera meno gravosa casi analoghi. Il ricorso è infondato e merita di essere respinto.

La Corte, infatti, esaminati gli atti, ritiene che le ragioni addotte dalla reclamante non siano idonee a mettere in discussione il provvedimento adottato dal Giudice sportivo che muove da circostanze di estrema gravità puntualmente individuate negli atti ufficiali di gara (rapporto arbitrale e rapporto degli assistenti arbitrali) i quali, come è noto, sono assistiti da fede privilegiata ai sensi dell'art. 35 comma 1.1. C.G.S.. Fatti che, peraltro, non risultano essere affatto contraddetti negli aspetti essenziali, rilevanti ai fini della decisione, dalla relazione di servizio dei Carabinieri intervenuti.

Anche la misura delle sanzioni inflitte appare, a giudizio della Corte, del tutto proporzionata rispetto alla eccezionale gravità dei fatti accaduti dei quali la società deve rispondere ai sensi dell'art. 14.1 C.G.S. (*Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara, sia all'interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, quando siano direttamente collegati ad altri comportamenti posti in essere all'interno dell'impianto sportivo, da uno o più dei propri sostenitori se dal fatto derivi un pericolo per l'incolumità pubblica o un danno grave all'incolumità fisica di una o più persone*). Trattandosi infatti di episodi di particolare gravità (risultando essere stata attentata anche l'incolumità fisica della terna arbitrale e, in particolare, di un assistente arbitrale) è del tutto congruo che la società venga sanzionata, oltre che con l'ammenda, con una o più delle sanzioni di cui lettere d), e), f) dell'art. 18, comma 1.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Torrecuso Calcio di Torrecuso (Benevento).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO U.S. VIBONESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PETTA ANDREA SEGUITO GARA VIBONESE CALCIO/NOTO DEL 17.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 117 del 18.4.2014)

La U.S. Vibonese Calcio S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 117 del 18.4.2014 con la quale è stata comminata al calciatore Petta Andrea la sanzione della squalifica di 3 gare effettive con la seguente motivazione: “espulso per somma di ammonizioni, nell’abbandonare il terreno di gioco pestava con il piede la caviglia di un calciatore avversario procurandogli intensa sensazione dolorifica”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica la ricorrente ha sostenuto l’eccessività della sanzione. Ciò in quanto secondo la ricorrente sarebbe stato il calciatore Buscema del Noto a scagliarsi contro il calciatore Petta mentre quest’ultimo stava uscendo dal campo senza alcuna reazione.

Il ricorso va respinto in quanto la sanzione appare congrua in relazione al comportamento tenuto dal calciatore così come puntualmente riportato nel rapporto dell’Arbitro, non essendovi pertanto alcun motivo per distaccarsi dalla decisione assunta dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Vibonese Calcio S.r.l. di Vibo Valentia.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 13 giugno 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete